Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 20 ottobre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1943.
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nei Comuni della provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 13 agosto 1943 al 13 novembre 1943, sono sospesi nei Comuni della provincia di Roma a tutto il giorno 13 novembre predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 12 agosto 1943 ed il 13 novembre 1943 e pagabili da debitori residenti nei Comuni della provincia di Roma, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 13 novembre 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* d'Italia.

Roma, addì 19 ottobre 1943

(3006) *Il Ministro*: TRINGALI-CASANUOVA

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1943.
Sostituzione del vice commissario dell'Ente economico della cerealicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del dott. Francesco Ferri a vice commissario dell'Ente economico della cerealicoltura, in sostituzione di Manlio Tappi;

Decreta:

Il dott. Francesco Ferri è nominato vice commissario dell'Ente economico della cerealicoltura in sostituzione di Manlio Tappi.

Roma, addì 8 ottobre 1943

(2999) *Il Ministro*: MORONI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1943.
Sostituzione del vice commissario dell'Ente economico della olivicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del dott. Antonio Agodi a vice commissario dell'Ente economico della olivicoltura in sostituzione di Luigi Croce;

Decreta:

Il dott. Antonio Agodi è nominato vice commissario dell'Ente economico della olivicoltura in sostituzione di Luigi Croce.

Roma, addì 8 ottobre 1943

Il Ministro: MORONI

(3000)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Riassunto del provvedimento P. 817 del 20 settembre 1943 relativo ai manufatti di gomma

Il Ministero dell'economia corporativa con provvedimento P. 817 del 20 settembre c. a., ha consentito alle ditte fabbricanti di manufatti di gomma di praticare alla loro clientela commerciale, in sostituzione degli sconti finora accordati, i seguenti sconti sui listini dei prezzi in vigore:

pneumatici per autoveicoli industriali: 15 %;
pneumatici per autovetture: 15 %;
pneumatici per motocicli 15 %;
pneumatici per biciclette: 20 %;
pneumatici per cicli a motore e per furgoncini: 15 %;
gomme semi pneumatiche: 15 %;
anelli e ruote per carrelli industriali: 15 %;
lista gomma per ruote da carrozzella: 15 %;
accessori per autoveicoli: 15 %;
accessori per cicli e motocicli: 15 %;
materiali per riparazione pneumatici: 15 %;
corde tubolari e anelli stampati: 15 %;
cinghiette e dischi per giunti flessibili per auto e moto: 15 %.

Rimangono tuttavia inalterati i premi di consumo convenuti fra le ditte fabbricanti e la clientela commerciale, nonchè i prezzi di listino per la vendita al pubblico.

(3001)

Riassunto del provvedimento P. 835 del 4 ottobre 1943 relativo ai prezzi dei semilavorati in leghe leggere

In relazione al nuovo prezzo dell'alluminio di prima fusione, stabilito con provvedimento P. 794 del 3 settembre c. a., il Ministero dell'economia corporativa con provvedimento P. 835 del 4 ottobre c. a. ha autorizzato i produttori di semilavorati in leghe leggere, ad apportare i seguenti aumenti sui prezzi praticati al 30 luglio 1940:

L. 3,20 al kg. corrispondenti all'aumento del prezzo dell'alluminio più una maggiorazione del 20 % sui prezzi dei semilavorati in leghe leggere praticati alla predetta data del 30 luglio 1940, alle condizioni di vendita vigenti alla stessa epoca.

I nuovi prezzi andranno in vigore, per le consegne effettuate su assegnazione del Miproguerra, dalle assegnazioni rilasciate dal 1° luglio in poi.

Per le altre consegne, i nuovi prezzi andranno in vigore dal 1° settembre c. a.

(3005)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 7 ottobre 1943 - N. 180

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	3,9897
Albania cambio fisso	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9926
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,28	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	3,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale - (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84 —
Id. 3,50 % (1902)	81 —
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % (1935)	64,50
Redimib. 3,50 % (1934)	64,125
Id. 5 % (1936)	73 —
Id. 4,75 % (1924)	494,50
Obblig. Venezie 3,50 %	91 —
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	96,50
Id. 5 % (1944)	95,25
Id. 5 % (1949)	70,25
Id. 5 % (15-2-50)	70,25
Id. 5 % (15-9-50)	70,25
Id. 5 % (15-4-51)	70,25

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.